

In Gazzetta la Legge Crescita: novità per tecnici, imprese e cittadini



In vigore dal 30 giugno le nuove misure contenute nella legge Crescita: superammortamento, sconti alternativi a ecobonus e sismabonus, sgravi Imu-Tasi e tanto altro.

Molte le novità in arrivo per professionisti, imprese e cittadini: è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 26/L n. 151 del 29 giugno 2019) la **legge 28 giugno 2019, n. 58** (la cosiddetta “legge Crescita”) recante:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il provvedimento introduce:

Capo I – **Misure fiscali per la crescita economica** (artt. 1-16)
Capo II – **Misure per il rilancio degli investimenti**

privati (artt. 17-30)

Capo III - **Tutela del Made in Italy** (artt. 31-32)

Capo IV – **Ulteriori misure per la crescita** (artt. 33-50)

Di seguito una sintesi delle principali novità di interesse per tecnici, imprese e cittadini per il rilancio dell'edilizia, dalla riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili, sismabonus potenziato sull'acquisto di case antisismiche, sconto immediato alternativo all'ecobonus, conferma del superammortamento, fino alle modifiche alla nuova Sabatini.

Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

Reintrodotta dal 1° aprile 2019 il **superammortamento al 130% per l'acquisto di beni strumentali nuovi**.

Rispetto alle norme previgenti, il provvedimento introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili; la maggiorazione non si applica, quindi, sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi il **costo di acquisizione è maggiorato del 30%**.

La maggiorazione del costo si applica:

- dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019
- entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Come già disposto dalla legge di Bilancio 2018, sono esclusi dal superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Revisione mini-IRES

Abbandonata definitivamente l'ipotesi di una mini-IRES pari al 15%.

Secondo le nuove regole, l'IRES per gli utili disponibili e reinvestiti (v. definizione art. 1 comma 2 del dl crescita) subirà le seguenti rimodulazioni:

Anno	Aliquota IRES
Anno 2019	IRES pari al 22,5%
Anno 2020	IRES pari al 21,5%
Anno 2021	IRES pari al 21%
Anno 2022	IRES pari al 20,5%

Deducibilità IMU

Aumentata gradualmente dal 40% al 70% la deducibilità IMU sugli immobili strumentali delle imprese e dei lavoratori autonomi, come i capannoni, dalle imposte sui redditi; in particolare:

- dal 40% al 50% per il periodo d'imposta 2019
- al 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
- al 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020
- al 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Presentazione dichiarazione Imu-Tasi

Slitta al 31 dicembre (rispetto al 30 giugno) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi.

Regime forfettario

Per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori è previsto l'**obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente**, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Al fine di incentivare il recupero di vecchi edifici, è stato introdotto un regime di tassazione agevolata per gli interventi che consentono di raggiungere classi energetiche elevate nel rispetto delle norme antisismiche: per le imprese che acquistano interi fabbricati per riqualificarli e rivenderli è previsto, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedano:

- alla demolizione e ricostruzione degli immobili, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche
- all'alienazione degli stessi.

Per accedere alla tassazione agevolata, gli interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A, B o NZEB – Near Zero Energy Building.

Inoltre, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, è introdotto il seguente incentivo fiscale: l'importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Esenzione Tasi

Dal 1° gennaio 2022 è prevista l'esenzione dal pagamento della TASI (tributo per i servizi indivisibili) sugli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'agevolazione permane fin quando l'immobile non sia venduto o affittato.

Estensione degli interventi agevolativi al settore edile

Le piccole e medie imprese del settore edile in difficoltà e titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, potranno accedere al Fondo di garanzia per le Pmi: concessa, quindi, alle imprese dell'edilizia la possibilità di poter accedere alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi introdotto dal Dl Semplificazioni (n.135/2018).

La garanzia copre un importo pari al massimo all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Sisma bonus

Estese le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle **zone classificate a rischio**

sismico 2 e 3.

Fino ad ora l'agevolazione riguardava esclusivamente le zone a rischio sismico 1.

Pertanto, anche chi acquista un'unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito nelle zone 2 o 3 potrà ottenere una detrazione, su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, pari al:

- **75%** del prezzo se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
- **85%** se si ottiene invece il passaggio a due classi di rischio inferiore

cui corrisponde una detrazione massima di:

- 72.000 euro con riduzione di una classe di rischio sismico
- 81.600 euro in caso di riduzione di 2 classi di rischio sismico.

L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Modifiche alla disciplina degli incentivi

per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Introdotta la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, **sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.**

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno, a loro volta, la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Stessa facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 34/2019, sarà emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui sono definite le modalità attuative delle suddette disposizioni.

Semplificazione in materia di termine per

l'emissione della fattura

A partire dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa **entro 12 giorni** dal momento dell'effettuazione dell'operazione.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Al via la **rottamazione ter**: gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della sanzione, circa le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.

Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, l'esclusione delle sanzioni relative a tali entrate; saranno gli stessi enti a stabilire:

- il numero delle rate e le relative scadenze, che non possono superare il 30 settembre 2021
- le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata
- i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione.

Fondo garanzia prima casa

Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati **100 milioni di euro nell'anno 2019**; ridotta, inoltre, all'8%, (dal 10%) la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Nuova Sabatini

In arrivo novità anche per la Nuova Sabatini, la misura a sostegno delle micro, piccole e medie imprese che consente loro di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali *Industria 4.0*, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

In particolare, la norma introduce:

- tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi
- un aumento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile a ciascuna impresa durante il periodo dell'intervento, portandolo da 2 a **4 milioni di euro**

- l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro

Nuove imprese a tasso zero, *Smart & Start e Digital Transformation*

Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi produttivi delle Pmi, imprese di piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella **misura massima del 50% dei costi ammissibili** definite nei limiti stabiliti dal regolamento UE n. 1407/2013.

Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

- essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*)
- presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

Contributi ai Comuni

Erogati ai Comuni **500 milioni di euro per l'anno 2019**, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse saranno proporzionali alla popolazione dei Comuni: da un minimo di 50.000 euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti ad un massimo di 250.000 euro per quelli oltre i 250.000 abitanti.

In particolare, i contributi sono destinati a misure di:

- **efficientamento energetico**, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all'uso pubblico, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica
- **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile.

I contributi sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche **entro il 31 ottobre 2019**, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso.

Messa in sicurezza delle scuole

Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza delle scuole, in caso di ritardi da parte di Consip o Invitalia, tenuti a pubblicare gli atti di gara **entro novanta giorni** dalla presentazione alle stesse, potranno affidare le gare di importo **fino alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro) con procedura negoziata** previa consultazione di almeno **15 operatori economici**, ove esistenti.

Tutela del made in Italy

Predisposta la tutela dei marchi storici italiani, con l'istituzione di un apposito registro; inoltre, ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, compresi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding (imitazione di un prodotto/denominazione/marchio attraverso un richiamo alla presunta italianità). L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000.

Nuove assunzioni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, **100 unità di personale**, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per

efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Nel dettaglio, le assunzioni riguardano il seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali):

- 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra architetti, ingegneri, geologi e, come specificato nel corso dell'esame in Commissione, dottori agronomi e dottori forestali
- 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici
- 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici

L'assunzione degli 80 tecnici e 20 giuristi, da destinare ai Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche, ha lo scopo di accelerare l'affidamento delle gare d'appalto.

Fondo salva opere

Tra le misure introdotte dalla legge Crescita si segnala il "Fondo salva opere" a tutela del subappalto, al fine di sbloccare i cantieri fermi, garantendo il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori delle imprese edili.

E' prevista, in pratica, l'istituzione di un fondo alimentato dal versamento di un contributo pari allo **0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario** delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di:

- lavori, per importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000
- servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse del Fondo, una **dotazione di 45,5 milioni di euro**, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, sono destinate a soddisfare nella **misura massima del 70%** i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

Il Fondo andrà a risollevere i crediti verso le aziende interessate, imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici che non vengono pagate dal General contractor in crisi, crisi avviate dopo il 1° gennaio 2018.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

All'articolo 159 del codice appalti (dlgs n. 50/2016) è inserito il seguente comma 4-bis:

In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici

giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni»

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità' di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, un **credito d'imposta nella misura del 30%** delle spese, fino ad un massimo di 60.000 euro, per le spese di **partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero**, relativamente alle spese per:

- l'affitto degli spazi espositivi
- l'allestimento dei medesimi spazi
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
articolo.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Cosa fare in caso in caso di fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019?



Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?

La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cliente (può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle fatture cartacee?).

Al quesito ha risposto l'**Agenzia delle Entrate** in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito: ***"L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel***

2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cliente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica".

Tutte le fatture che verranno spedite ai propri clienti dall'1/1/2019 dovranno essere inviate in formato elettronico. Ciò comporta che le fatture emesse con data 2018 ma spedite solo nel 2019 dovranno essere inviate, per essere considerate fiscalmente valide, in formato elettronico.

In considerazione di ciò:

- coloro che debbano emettere fatture a fine anno senza voler adempiere già per queste fatture di dicembre 2018 alla loro emissione in formato elettronico devono organizzarsi emettendo e spedendo le fatture entro il 31/12/18. Sicuramente le fatture non potranno essere inviate nei primi giorni di gennaio in formato analogico tramite email o pec, in quanto in questo caso sarebbe evidente l'invio avvenuto nel 2019.
- coloro che ricevano nel 2019 una fattura cartacea da un fornitore mediante email o Pec che ne certifichi l'invio nel 2019 è essenziale che rifiutino tale fattura pretendendone l'invio in formato elettronico, non potendo detrarre ne' l'Iva, ne' il costo indicati in tale documento cartaceo.

Gli uffici del settore fiscale della Abruzzo Consulting sono disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dr.ssa Tomassi Ilaria – Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Tel. 0871/411530

Fatturazione Elettronica? Ci pensiamo noi!



A partire dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo di **fatturazione elettronica** per ogni tipo di scambio di merci o di servizi, Abruzzo Consulting Srl, offre un servizio di intermediazione tecnologica, previsto dalla normativa, per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate. In questo modo le aziende, pur rimanendo responsabili del contenuto delle fatture, vengono sollevate dal peso dell'operatività quotidiana.

All'interno del servizio, per chi lo desiderasse, è prevista sia la gestione del flusso delle fatture passive, sia la possibilità di poter gestire tutto in completa autonomia acquistando un software online accessibile da computer, smartphone e tablet iOS e Android.

Per saperne di più contatta la responsabile del servizio Dr.ssa Tomassi Ilaria allo 0871/411530 oppure invia una

Fatturazione elettronica: emissione della fattura, cosa c'è da sapere



Fatturazione elettronica tra privati: quando emettere la fattura, le sanzioni, i contenuti della fattura, la fattura differita, quando la fattura si considera non emessa, la delega per l'emissione.

In attesa della *deadline* fissata al **1° gennaio 2019**, cerchiamo di capire di più sulla fatturazione elettronica tra privati analizzando le singole fasi che ne compongono l'iter di produzione: emissione, ricezione, trasmissione, conservazione.

Mentre imprese e professionisti si trovano a dover frettolosamente compiere i primi passi per allinearsi alla **fatturazione elettronica B2B e B2C**, con il rischio di arrivare non sufficientemente preparati, il legislatore integra e chiarisce le originarie disposizioni nel **collegato alla manovra 2019** (dl 119/18), con indicazioni riguardanti in particolare l'**emissione della fattura**: semestre senza sanzioni per l'emissione in ritardo, più flessibilità sulla data di emissione, nuovi elementi da inserire in fattura, semplificazioni detrazione IVA.

Vediamo nel dettaglio obblighi ed adempimenti connessi all'emissione della fattura.

Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un **sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture** che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.



Si tratta di un **processo di standardizzazione** posto come **traguardo** per il **2020** dall'**Agenda digitale europea**.

Milioni le Partite IVA interessate da questa scadenza; in particolare identifichiamo due categorie:

- Fatturazione B2B – sia chi emette la fattura sia chi la riceve è un operatore economico provvisto di partita IVA, quindi avviene tra due soggetti passivi di IVA
- Fatturazione B2C – quando il ricevente è un soggetto che non ha una partita IVA (quindi agisce come un semplice consumatore finale)

Chi non è obbligato

In Italia dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica, già obbligatoria dal 2014 per i titolari di partita IVA che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, diverrà **obbligatoria per tutti i soggetti "residenti o**

stabiliti nel territorio dello Stato", con esclusione di:

- contribuenti che rientrano in un regime agevolato (operatore in regime di vantaggio, forfettario o un piccolo agricoltore)
- cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti esteri (per i quali rimane quindi l'obbligo della Comunicazione Dati Fatture, c.d. Spesometro)

Iter fatturazione elettronica

Il ciclo attivo di fatturazione elettronica (relativo quindi alla emissione della fattura) è costituito dai seguenti passaggi:

1. produzione come file XML (non altri formati, doc, xls, pdf, ...)
2. verifica
3. trasmissione al Sistema di Interscambio (Sdi)
4. recapito dal Sdi al destinatario (ovvero il cliente)
5. archiviazione elettronica
6. conservazione digitale a norma di Legge.



Emissione della fattura elettronica: differenze tra B2B e B2C

Abbiamo parlato di fattura elettronica B2B e B2C; vediamo quali sono le differenze tra questi diversi tipi di attori.

B2B (business to business)

Quando parliamo di fatturazione B2B ci riferiamo alla fatturazione tra operatori economici provvisti di partita IVA.

Un aspetto rilevante di differenziazione rispetto alla B2C (che vedremo subito di seguito) è che il **corretto invio al Sdi è considerato dalla legge come corrispondente all'invio al cessionario/committente**, rispetto al quale non si è obbligati a compiere altre attività di trasmissione.

In altri termini non si è tenuti ad inviare al cliente una copia della fattura in XML o una comunicazione dell'avvenuta emissione. Lo si può fare, ma non è un obbligo.

Il motivo risiede nel fatto che in questi casi il destinatario, essendo a sua volta una partita IVA, riceverà la fattura direttamente sulla sua PEC o sul suo canale accreditato.

La procedura sarà diversa solo nel caso in cui

- il cessionario/committente non abbia comunicato la PEC o il codice destinatario del canale accreditato
- il Sistema di Interscambio dovesse comunicare (tramite l'apposita ricevuta di "impossibilità di recapito") che l'invio al ricevente della fattura, seppur corretta, non è stato possibile per cause tecniche.

In quest'ultima ipotesi, una volta trasmessa la fattura, occorrerà comunicare al destinatario di aver provveduto ad emettere la fattura elettronica consegnandogli la copia cartacea, informandolo che potrà visionare la fattura elettronica nell'apposita area riservata all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate (accessibile con Entratel, Fisconline, SPID, CNS)



B2C (business to consumer)

Nel caso B2C, ossia quando il destinatario della fattura è un 'Consumatore finale', la fattura elettronica in formato XML va

sempre inviata al Sdi, in quanto è questa la vera ed unica emissione ai fini fiscali; al contempo, però, bisognerà **consegnare** al cliente **una copia della fattura in formato elettronico o cartaceo**, e contestualmente comunicare che la vera fattura è messa a disposizione nell'area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

In pratica quindi, nel caso che il cliente sia un consumatore finale, **la legge impone di default un'attività accessoria di cortesia che però, in sostanza, è un vero e proprio ulteriore obbligo**, che si aggiunge a quello dell'invio della fattura elettronica.



Quando emettere la fattura elettronica?

La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (previste dall'art. 21, comma 4, del dpr 633/72), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione.

In particolare,

- le **cessioni di beni** si considerano effettuate nel momento della **stipulazione**, se riguardano beni immobili, oppure della **consegna o spedizione**, se riguardano beni mobili;

- **le prestazioni di servizi** si considerano effettuate **all'atto del pagamento** del corrispettivo.

Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente attraverso il Sistema d'interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza tecnica o anche una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Ritardata emissione, le sanzioni

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo di emissione, interviene in due modi il dl 119/2018.

Per il **primo semestre** del periodo d'imposta **2019** le sanzioni non si applicano se la fattura viene emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA. Qualora invece la fattura elettronica sia emessa successivamente a tale termine, ma entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni si applicano con una riduzione dell'80%.

Ad esempio, un contribuente con obbligo di fatturazione immediata che effettua un'operazione in data 01.01.2019 potrà emettere la relativa fattura elettronica entro il 31.01.2019 senza alcuna sanzione o entro il 28.02.2019 con applicazione della sanzione ridotta.

Dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere **emessa** entro 10 giorni dall'effettuazione

dell'operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Attenzione: il termine modificato si riferisce all'emissione del documento in formato xml. Resta inteso che la trasmissione al Sdi (**invio**) dovrà avvenire sempre entro le ore 24,00 del medesimo giorno.

Contenuti e produzione della fattura elettronica

Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell'agenzia delle Entrate?

I dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dal Decreto IVA (art. 21 dpr 633/72).

La fattura elettronica deve contenere

- i dati identificativi del cedente/prestatore
- quelli del cessionario/committente
- la data del documento comprovante l'operazione
- il numero del documento
- la base imponibile
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta (o la tipologia dell'operazione in caso di non applicazione dell'imposta).

Tra gli elementi obbligatori della fattura viene aggiunta l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, **se** tale data è diversa dalla data di emissione della fattura.

Chi emette una fattura nei confronti di un'altra azienda (B2B) o di un privato (B2C) dovrà **produrre un file strutturato secondo un linguaggio standard** (formato XML) ed uno specifico tracciato definito dall'Agenzia delle Entrate, che ne

determina il contenuto.

E' importante rimarcare che la fattura elettronica è un file in formato XML caratterizzato da specifiche informazioni e non una fattura in PDF da inviare via mail.



Affinché il processo di fatturazione si possa concludere regolarmente è quindi necessario che i soggetti IVA (Fattura B2B)

- assumano dal proprio Cessionario/Committente,
- forniscano al proprio Cedente/Prestatore

un **'identificativo telematico'**.

Ai fini della fatturazione elettronica, i soggetti IVA sono identificati attraverso:

- un "Codice Destinatario" (facoltativo)
 - per la Fattura PA, l'identificativo è un codice alfanumerico di 6 caratteri
 - per la Fattura B2B, è rappresentato da un codice alfanumerico di 7 caratteri
- un indirizzo "PEC" (imposto per normativa, in passato).

Per la B2B **non è previsto alcun obbligo di firma digitale, ma è un'opportunità**. Per la sottoscrizione del file, infatti, chi appone l'eventuale firma effettua gli opportuni controlli e questo diviene opponibile nei confronti della Agenzie delle Entrate.

Concludendo possiamo dire che la fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972), differenziandosi da quella cartacea in quanto deve essere:

- in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti
- trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate
- conservata digitalmente.

Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere software di aziende private che rispettino gli standard indicati o i servizi messi a disposizione dalle Entrate.

La fattura elettronica differita

Anche nella fatturazione elettronica è possibile l'emissione di fatture differite.

La regola generale, come abbiamo visto, prevede che il soggetto passivo IVA obbligato alla fatturazione elettronica invii il documento compilato in maniera corretta al Sdi entro le ore 24 del giorno in cui si effettua l'operazione.

Tuttavia, per il contribuente che non utilizzi un PC o un altro dispositivo per la predisposizione della fattura o abbia problemi di connessione o difficoltà tecniche applicative, è possibile l'invio anche successivamente.

Come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, ai fini della

predisposizione della fattura elettronica e adottando le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto IVA in merito alla fattura differita, sarà possibile emettere anche su carta, al momento in cui si effettua l'operazione, un documento di trasporto o equipollente, emettendo un'unica fattura riepilogativa delle singole operazioni **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello delle operazioni stesse

Fattura elettronica, quando si considera non emessa

Una fattura emessa e trasmessa con modalità diverse da quelle sopra indicate (es. in formato cartaceo o pdf) si considera inesistente, o meglio "non emessa", con le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.

Anche la fattura "scartata" dal Sdi si considera come non emessa, come chiarito nella circolare 13/E/2018.

In questo caso il contribuente entro 5 giorni effettivi dallo scarto (festività incluse) potrà inviare nuovamente la fattura con la data e il numero del documento originario.

Superati i 5 giorni dallo scarto non sarà possibile trasmettere al Sistema di interscambio (Sdi) dell'agenzia delle Entrate la fattura con lo stesso numero e la stessa data di quella scartata, ma dovrà essere utilizzato uno dei due metodi alternativi seguenti:

- emettere una fattura con numero e data nuovi dalla quale risulti un collegamento con quella scartata e stornata con variazione contabile valida ai soli fini interni (senza quindi far transitare la fattura scartata attraverso il Sistema di interscambio, Sdi);
- emettere una fattura con un numero che, nel rispetto della progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo.

In ogni caso, si dovrà procedere con tempestività ai fini della corretta liquidazione dell'imposta.

Delega per emissione della fattura elettronica

È possibile delegare un professionista a emettere e ricevere la fattura elettronica.

Il provvedimento del 30 aprile 2018 delle Entrate, infatti, ha individuato le *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche”*, riconoscendo la possibilità che alcuni servizi previsti a supporto dei processi di fatturazione elettronica possano essere utilizzati anche tramite soggetti a cui sia stata conferita apposita delega.



La delega può essere conferita mediante due canali:

1. gestendo la delega direttamente via web, tramite accesso a Fisconline o Entratel
2. presentando il modello di delega cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, insieme a copia del documento d'identità

Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di

fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi, per conto dei propri clienti (operatori economici) che abbiano conferito loro una specifica delega.

Sono delegabili i seguenti servizi:

1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3. Registrazione dell'indirizzo telematico
4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5. Accreditamento e censimento dispositivi

La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti. I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Fatturazione elettronica: le novità contenute nel decreto fiscale



Decreto fiscale e fatturazione elettronica: fattura entro 10 giorni dall'incasso, sanzioni soft o annullate fino a giugno. Ecco le novità.

Il decreto legge n. 119/2018 (decreto fiscale) in vigore dal

24 ottobre scorso (G.U. n. 247), pur confermando l'**obbligo di fatturazione elettronica del 1° gennaio 2019**, ha previsto importanti novità all'art. 10 e 11.

Analizziamo ora in dettaglio la parte del decreto che riguarda la fatturazione, mentre per maggiori approfondimenti rimandiamo alla Guida di BibLus-net sulla fatturazione elettronica.

Fatturazione entro 10 giorni dall'incasso

Il decreto fiscale prevede che le fatture a partire da luglio 2019 possano essere emesse **entro dieci giorni dalla prestazione del servizio** e quindi dall'atto di pagamento del corrispettivo.

In questo modo le fatture **non dovranno essere per forza emesse entro il giorno di pagamento del corrispettivo**, ma potranno essere emesse entro 10 giorni dall'incasso, semplificando di molto il lavoro di tecnici e contabili.

Inoltre, sempre a partire da luglio 2019, le fatture dovranno contenere anche la **data in cui è effettuata la prestazione di servizi** ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Sanzioni soft o annullate fino a giugno

Per i primi **sei mesi del 2019**, le **sanzioni** previste per chi non rispetta l'obbligo **non si applicano** se la fattura in modalità elettronica viene emessa in ritardo pur servendosi del Sistema di Interscambio – SdI, e comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva.

Sempre fino al 30 giugno del prossimo anno, le sanzioni per violazione degli obblighi si applicano con **una riduzione dell'80%**, purché la fattura elettronica sia emessa, entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul

valore aggiunto del periodo successivo.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"